STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IN PIAZZA"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'associazione sociopolitica-culturale senza fini di lucro denominata "IN PIAZZA", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Saviano (NA), in Via Ponte di Sirico n° 29.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 - Natura e principi

L'Associazione è un ente libero, democratico, antifascista e autonomo, indipendente e senza fini di lucro, di carattere civico, politico, culturale e sociale.

Essa si ispira ai valori del progresso sociale, della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della partecipazione popolare, operando nel pieno rispetto della Costituzione italiana, dei principi democratici, della legalità, della dignità della persona e dell'interesse generale.

Art. 3 – Simbolo e denominazione

Il simbolo e il logo dell'Associazione sono approvati dal Consiglio Direttivo e costituiscono patrimonio identificativo dell'Associazione.

L'uso del nome, del simbolo o del logo da parte di terzi, anche per finalità elettorali, politiche o comunicative, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento in caso di uso non conforme ai principi associativi.

Art. 4 - Finalità

Scopo prioritario dell'Associazione è contribuire allo sviluppo armonico della comunità sotto il profilo sociale, culturale, economico e morale, promuovendo in particolare:

- la partecipazione democratica;
- la responsabilità civica;
- la giustizia sociale;
- la valorizzazione del territorio;
- la promozione della parità di genere.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove:

- l'abolizione degli stereotipi;

- la cittadinanza attiva e la partecipazione popolare;
- la formazione civica e politica dei cittadini;
- la tutela e la valorizzazione del territorio;
- la promozione sociale, culturale e folkloristica;
- il dialogo tra le istituzioni e i cittadini;
- la trasparenza amministrativa e il buon governo;
- la sostenibilità ambientale e l'equilibrio territoriale.

In particolare, l'Associazione riconosce e tutela i Beni Comuni, intesi quali risorse materiali e immateriali di interesse collettivo, tra cui:

- l'aria, l'acqua, la terra e l'energia;
- l'ambiente naturale e il paesaggio;
- il patrimonio storico, artistico e culturale;
- le conoscenze collettive;
- le tradizioni, le culture locali e i saperi popolari.

Art. 6 - Attività

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzare incontri, assemblee, dibattiti, eventi, manifestazioni e campagne pubbliche;
- promuovere studi, ricerche e proposte di carattere amministrativo o legislativo;
- partecipare, nel rispetto della normativa vigente, a consultazioni elettorali in proprio ovvero all'interno di liste civiche, coalizioni, accordi politici o forme federative;
- promuovere raccolte firme, petizioni e iniziative popolari;
- utilizzare strumenti editoriali, informatici e digitali;
- collaborare con soggetti pubblici e privati compatibili con i propri valori e finalità.

Art. 7 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano finalità e valori e accettino il presente Statuto.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

L'ammissione del socio avviene su domanda scritta e viene approvata dal Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato.

La qualifica di socio è personale e non trasferibile e si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, con successiva approvazione dell'Assemblea, può conferire a persone che si siano particolarmente distinte per meriti civili, culturali, sociali o per vicinanza ai valori dell'Associazione il riconoscimento onorifico di "Amico dell'Associazione In Piazza".

Tale riconoscimento ha valore meramente simbolico e non conferisce la qualità di socio.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci in regola con la quota associativa hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- intervenire in Assemblea;
- votare ed essere eletti negli organi dell'associazione, nei limiti previsti dal presente Statuto;
- proporre iniziative e mozioni;
- consultare i verbali e gli atti associativi.

Il diritto di voto spetta ai soci iscritti da almeno 90 giorni e in regola con il versamento della quota sociale.

I soci devono:

- rispettare le regole del presente Statuto e dei regolamenti, ove previsti;
- mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti degli altri soci;
- non arrecare danno morale o materiale all'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni scritte;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, comportamenti incompatibili con i valori associativi, violazioni statutarie o danni arrecati all'Associazione;
- decesso.

L'esclusione viene notificata per iscritto al socio con qualsiasi mezzo utile (i.e. lettera, mail, messaggio di testo, ecc.). Il socio ha diritto di presentare proprie controdeduzioni scritte rispetto all'esclusione che saranno valutate dalla prima Assemblea utile.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consiglio Direttivo;
- Assemblea dei soci.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese documentate e autorizzate.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
È convocata dal Presidente almeno due volte all'anno oppure su richiesta di due terzi del Consiglio Direttivo o dei soci. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza del Presidente, ovvero di inerzia da parte del Presidente nella convocazione dell'Assemblea, essa può essere convocata dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età ovvero dal socio con maggiore anzianità associativa tra quelli aventi diritto di voto.

La convocazione viene notificata per iscritto al socio con qualsiasi mezzo utile (i.e. lettera, mail, messaggio di testo, ecc.) almeno due giorni prima della data prefissata, salvo particolari esigenze o necessità.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva le linee di indirizzo;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- approva i regolamenti interni e le modalità elettorali proposte dal Consiglio Direttivo;
- può modificare lo Statuto;
- decide sulle eventuali controdeduzioni di cui all'art. 9 del presente statuto;
- può sfiduciare il Presidente ovvero gli altri organi unipersonali dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi di modifica del presente Statuto e di scioglimento dell'Associazione per cui è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei soci.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- promuove e coordina gli indirizzi generali, i programmi, le iniziative e le campagne pubbliche dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative decisioni;
- vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- cura i rapporti con cittadini, enti, istituzioni, associazioni, movimenti e realtà sociali;
- sovraintende all'organizzazione interna e al buon andamento delle attività associative;
- può conferire incarichi operativi o deleghe specifiche a soci o componenti del Direttivo, nei limiti stabiliti dallo Statuto;

- può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti straordinari da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Il Presidente resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e in ogni caso fino all'insediamento del successore. È rieleggibile.

Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In tale ipotesi, decade l'intero Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente esercita le funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione fino alla nuova elezione, che deve essere convocata entro novanta giorni dalla formalizzazione delle dimissioni.

La cessazione anticipata dalla carica del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che resta comunque in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al rinnovo degli organi associativi.

Art. 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e resta in carica per la medesima durata del Consiglio stesso.

Può ricevere deleghe specifiche dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Segretario

Il Segretario è componente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio stesso. Collabora con il Presidente nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Associazione e cura gli adempimenti amministrativi interni.

In particolare il Segretario:

- redige e conserva i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- cura la tenuta dei registri associativi e della documentazione interna;
- provvede alle comunicazioni, convocazioni e agli atti formali dell'Associazione;
- coordina le attività di segreteria;
- supporta il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attuazione delle deliberazioni adottate.

Il Segretario può esercitare ulteriori funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è componente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo tra i propri membri.

Il Tesoriere:

- opera con criteri di trasparenza, correttezza e buona fede;
- provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi;
- cura la tenuta della contabilità e dei registri amministrativo-contabili;
- attende alla riscossione delle entrate e all'esecuzione dei pagamenti autorizzati;
- predispone il rendiconto annuale;
- riferisce al Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'Associazione, ove richiesto.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- è organo di amministrazione e coordinamento dell'Associazione;
- è eletto dall'Assemblea secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento;
- è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, come determinato dall'Assemblea in sede elettiva;
- dura in carica tre anni;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- approva programmi operativi;
- determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;
- delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci;
- approva regolamenti interni da proporre all'Assemblea;
- gestisce patrimonio e risorse;
- delibera su iniziative pubbliche e accordi associativi compatibili con le finalità statutarie;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- prende atto della nomina del Segretario effettuata dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- è convocato dal Presidente o da un terzo dei componenti;
- in caso di dimissioni dei due terzi dei componenti del Consiglio, decade l'intero Consiglio.

Art. 17 – Tesseramento e Anagrafe degli Associati

Il tesseramento costituisce la forma ordinaria di adesione all'Associazione ed è finalizzato a promuovere una partecipazione libera, consapevole e continuativa alla vita associativa.

L'iscrizione ha validità annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, salvo nuove adesioni intervenute in corso d'anno.

L’ammissione avviene mediante presentazione di apposita domanda e versamento della quota associativa annuale. La qualità di socio si perfeziona con l’accoglimento della domanda e il pagamento della quota.

Il rinnovo dell’iscrizione deve avvenire entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. In difetto, il socio perde i diritti associativi fino alla regolarizzazione della posizione.

Al fine di garantire la correttezza della vita democratica interna, il Consiglio Direttivo può verificare la regolarità delle domande di iscrizione e dei rinnovi, nonché adottare motivati provvedimenti temporanei in presenza di adesioni manifestamente strumentali o massive, fermo restando il diritto dell’interessato di presentare osservazioni e ricorso all’Assemblea.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari;
- donazioni e lasciti;
- contributi pubblici consentiti dalla legge;
- proventi da attività compatibili con le finalità associative;
- ogni altra entrata lecita.

È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.

Ogni avanzo deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Art. 19 – Rendiconto annuale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile successivo, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il rendiconto per l’approvazione.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Contestualmente l’Assemblea delibera in ordine alla nomina del liquidatore e alla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi anche con modalità telematica o mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché siano garantite l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento, il confronto tra i partecipanti e la regolarità delle votazioni.

Tutte le cariche, qualifiche e denominazioni previste dal presente Statuto, anche se espresse al genere maschile per ragioni di semplicità redazionale, si intendono riferite a persone di ogni genere, nel rispetto dei principi di uguaglianza, pari dignità e non discriminazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Saviano (NA), lì 25 maggio 2026